

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 06/07/2006 n. 5500
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002, "Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento". Tale norma, stante la sua portata volutamente onnicomprensiva, si applica a qualsiasi appalto pubblico ed è riferibile a qualsiasi documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, tra le quali non può non essere annoverata quella relativa alle Casse Edili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6254 del 12 novembre 2002). La suddetta disposizione, nel richiedere la produzione della certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, non intende far riferimento, semplicisticamente, alla mera produzione del documento cartaceo, bensì, ovviamente, anche alla veridicità dello stesso, per cui qualora risulti che la documentazione a tal fine presentata dall'aggiudicataria sia smentita da quanto affermato dall'ente previdenziale, all'uopo interessato dalla stazione appaltante, è evidente ritenere che un simile obbligo non può ritenersi assolto.